

STATUTO DELLA SOCIETA'
"LIDO DI RIVA DEL GARDA s.r.l. - SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO -DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1. E' costituita la società a responsabilità limitata a capitale pubblico locale maggioritario del Comune di Riva del Garda sotto la denominazione sociale "Lido di Riva del Garda S.r.l. - Società di partecipazioni".

Art. 2 - Sede

2.1. La società ha sede nel Comune di Riva del Garda (Tn).

2.2. Con decisione dei soci possono essere istituite o soppresse altrove sedi secondarie.

2.3. L'organo amministrativo può istituire o sopprimere agenzie, depositi, recapiti, uffici amministrativi, filiali che non abbiano natura di sede secondaria.

2.4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società ed i rapporti tra loro in quanto soci, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci regolarmente tenuto, salvo per il Comune di Riva del Garda, il cui domicilio legale resta presso la Sede Municipale.

Art. 3 - Oggetto

3.1. La società ha per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, operando nei comparti turismo, commercio, fiere, aree portuali, parcheggi, trasporti in ogni forma in proprio e per conto terzi, ed altri servizi che rivestano carattere di vasto interesse generale e sociale, attraverso l'esercizio di attività funzionali al coordinamento delle società appartenenti al gruppo, nonché al relativo controllo della gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ricerca e sviluppo;
- assistenza tecnica, gestionale, commerciale, finanziaria, amministrativa e contabile;
- definizione delle politiche commerciali di gruppo e organizzazione e consulenza commerciale e di marketing, inclusa la pianificazione di campagne pubblicitarie e la promozione dell'immagine aziendale;
- riorganizzazione dei processi produttivi e dei sistemi informativi aziendali, nonché di controllo della gestione;
- tesoreria centralizzata;
- consulenza in materia di monitoraggio e copertura dei rischi;
- consulenza di direzione aziendale e di indirizzo strategico dell'impresa;
- realizzazione di ricerche di mercato e di servizi di informazione commerciale;
- ricerca, selezione, formazione e addestramento del personale;
- progettazione, studio e ricerca in materia di prodotti di largo

consumo in genere;

- gestione ed elaborazione di dati tecnici, commerciali e contabili;
- fornitura di servizi di segreteria, assistenza amministrativa e disbrigo di pratiche, domiciliazione di società in strutture attrezzate.

La società può inoltre esercitare le seguenti attività:

- l'acquisto, l'utilizzo economico, il trasferimento e la concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere dell'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero;
- la locazione non finanziaria o concessione in comodato d'uso di propri beni;
- l'assunzione di mandati di rappresentanza, agenzia e concessione a vendere afferenti i succitati beni, materiali e immateriali, sia da aziende italiane che estere;
- la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, la vendita, la locazione non finanziaria e la gestione in senso lato di immobili e fabbricati civili e commerciali, la realizzazione di opere di urbanizzazione.

La società può esercitare, infine, in via non prevalente, nei confronti delle sole società del gruppo di appartenenza e, comunque, non nei confronti del pubblico:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e denominazione;
- la locazione finanziaria infragruppo di beni mobili e immobili;
- la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento presso il pubblico;
- l'intermediazione in cambi;
- i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi;
- la raccolta di fondi presso i soci, con gli strumenti, nei limiti e con le modalità di legge o regolamentari vigenti.

3.2. La società può altresì compiere ogni altra operazione finanziaria, industriale e commerciale, mobiliare e immobiliare che l'organo amministrativo riterrà necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'accensione di mutui e finanziamenti, anche con concessione di garanzie reali e personali a favore di terzi, purchè si tratti di società controllate o collegate, intendendosi per controllo e collegamento, ai fini del presente statuto, le nozioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile.

3.3. In caso di acquisto di partecipazioni in altre imprese, che comportino l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, gli amministratori ne danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

3.4. Le attività indicate saranno svolte nel pieno rispetto delle norme che disciplinano le attività professionali, riservate, protette e sottoposte ad autorizzazione.

Art. 4 - Durata

4.1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - CONFERIMENTI - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale e conferimenti

5.1. Il capitale sociale è di Euro 25.844.925,00 (venticinquemilioniottocentoquarantaquattromilanovecentoventicinque virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini stabiliti dalla legge.

5.3. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni in sede di aumento del capitale sociale, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere le partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

5.4. Salva l'ipotesi di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

5.6. Ferme le disposizioni di legge in materia, l'esecuzione dei conferimenti in denaro è richiesta dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che saranno ritenuti più opportuni e convenienti. In capo ai soci in ritardo nei versamenti sussiste l'obbligo di corrispondere gli interessi nella misura legale, fermo il disposto di cui all'articolo 2466 del Codice Civile.

5.7. Il capitale sociale può essere diminuito con delibera dell'assemblea dei soci, osservate le disposizioni di legge e del presente statuto, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali o di partecipazioni in altre società.

5.8. In caso di riduzione del capitale per perdite, non può essere omesso il preventivo deposito, presso la sede sociale, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione

patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale, se nominato.

Art. 6 - Apporti e finanziamenti dei soci

6.1. La società può acquisire dai soci, anche in misura non proporzionale rispetto alla quota di partecipazione, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

6.2. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

6.3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

Art. 7 - Emissione di titoli di debito

7.1. Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, la società può emettere titoli di debito.

7.2. L'organo amministrativo può emettere titoli di debito, anche in più soluzioni ed aventi differenti caratteristiche, per somma complessivamente non eccedente l'ammontare di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). La decisione di emettere titoli di debito per somma eccedente spetta ai soci. Ai fini del calcolo della somma indicata si tiene conto dei titoli di debito in circolazione.

7.3. Il regolamento di emissione deve prevedere i seguenti elementi minimi:

- (a) il valore nominale di ciascun titolo;
- (b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- (c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- (d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- (e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della società.

Art. 8 - Diritti particolari dei soci

8.1. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

8.2. Fino a quando sarà socio, a Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, alla via F. Zeni 8, codice fiscale, partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento n. 00123240228, è attribuito il diritto di nominare, in qualsiasi tempo, un membro del Consiglio di Amministrazione.

8.3. In caso di trasferimento, anche parziale, delle

partecipazioni a qualsiasi titolo, nonché in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di qualsiasi altra attribuzione di diritti di godimento relativi alle partecipazioni da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti di cui al presente articolo, detti particolari diritti si estinguono, salvo il consenso unanime dei soci.

Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni sociali

9.1. Il trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi è soggetto alle seguenti limitazioni.

9.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, dei diritti di opzione in sede di aumento del capitale sociale, dei diritti di prelazione su partecipazioni inoptate, ovvero la sottoposizione delle partecipazioni a pegno o altra operazione che ne limiti la piena proprietà o disponibilità, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, a parità di condizioni e di prezzo, precisandosi che in caso di costituzione del diritto di pegno, fermo restando il diritto di prelazione, il diritto di voto rimane in capo al datore di pegno che non può pertanto trasferirlo al creditore pignoratizio, al quale la società non riconosce il diritto di voto. Per "trasferimento", ai sensi del presente statuto, si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

9.3. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora esso sia esercitato solo per una parte di quanto offerto, il socio proponente è libero di trasferire all'acquirente indicato nella proposta la totalità delle partecipazioni o dei diritti oggetto di questa. In caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione non deve necessariamente riguardare la totalità delle partecipazioni o diritti oggetto della proposta congiunta, risultando comunque efficace laddove riguardi la totalità delle partecipazioni o dei diritti offerti in prelazione da taluno dei proponenti.

9.4. In caso di concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione in misura proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione non esercitato da altri soci, a meno che non dichiarerà, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non è interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo

periodo del comma precedente.

9.5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento con atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta agli altri soci alle medesime condizioni, mediante comunicazione all'organo amministrativo da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione dell'entità di quanto è oggetto di trasferimento, del corrispettivo richiesto, delle condizioni di pagamento e delle esatte generalità del terzo acquirente (d'ora innanzi "proposta").

9.6. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della proposta, l'organo amministrativo deve dare comunicazione a tutti i soci iscritti nel libro soci, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento di quest'ultima comunicazione, affinché comunichino al proponente e all'organo amministrativo, a pena di decadenza, la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice Civile.

9.7. Qualora il corrispettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da taluno degli altri soci, questi può invitare il proponente stesso, entro il summenzionato termine di 30 (trenta) giorni, a nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a determinare il valore delle partecipazioni o dei diritti che costituiscono oggetto del proposto negozio traslativo. In mancanza di accordo, tale arbitratore verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente, la quale darà notizia della nomina all'organo amministrativo, al proponente e agli altri soci.

9.8. Qualora taluni soci intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore, mentre altri avviino la procedura di nomina dell'arbitratore secondo le suddette modalità, si fa comunque luogo per tutti all'arbitraggio. Il diritto di prelazione eventualmente esercitato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura si intende pertanto come non effettuato.

9.9. L'arbitratore determina il valore delle partecipazioni o dei diritti che costituiscono oggetto del proposto negozio traslativo con esclusivo riferimento al valore della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta. Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore deve applicare il metodo di valutazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso previsto dal successivo articolo 11.

9.10. La determinazione del suddetto valore da parte dell'arbitratore deve essere notificata all'organo amministrativo, che ne cura la comunicazione agli altri soci e al proponente, restando inteso che, salvo quanto *infra* disposto in materia di revoca della proposta:

a) ove il corrispettivo indicato nella proposta sia superiore al valore stabilito dall'arbitratore, l'offerta in prelazione si intende fatta per un corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo indicato nella proposta sia inferiore al valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

9.11. Il costo della procedura di arbitraggio è posto a carico:

a) dei soci che hanno avviato la procedura, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il valore determinato dall'arbitratore sia superiore o pari al corrispettivo indicato nella proposta, nonché qualora sia inferiore a detto corrispettivo per un ammontare non eccedente il 10% (dieci per cento) dello stesso;

b) del socio proponente, qualora il valore determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo proposto dal proponente e quest'ultimo si avvalga della facoltà di revoca di cui infra;

c) per metà dei soci che hanno avviato la procedura, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo proposto dal proponente ed egli non si avvalga della facoltà di revoca.

9.12. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca. Sia in caso di revoca che di conferma, anche tacita, della proposta, l'organo amministrativo deve darne comunicazione agli altri soci.

9.13. In caso di conferma della proposta, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione loro indirizzata dall'organo amministrativo ai sensi del paragrafo precedente; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice Civile.

9.14. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, ovvero di trasferimento a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, restando inteso che chi esercita la prelazione deve corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore indicato dal proponente nella proposta, ovvero, in caso di mancata indicazione di questo o di contestazione sullo stesso, a quello determinato

dall'arbitratore.

9.15. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

9.16. Nel caso in cui il diritto di prelazione non sia esercitato con le modalità precedentemente descritte e non sia pertanto perfezionata l'alienazione a favore degli altri soci, il socio che intenda procedere al trasferimento può stipulare l'atto entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti 90 (novanta) giorni, la procedura di cui sopra deve essere ripetuta.

9.17. Il diritto di prelazione compete agli altri soci anche nel caso in cui venga trasferita la partecipazione di controllo di società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento), ovvero altra operazione che la riguardi, che determini il subentro di un nuovo soggetto nel possesso di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia della presente società (o suoi aventi causa) è obbligato ad offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle azioni o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti il trasferimento, il mutamento o l'operazione di cui sopra; in caso di inadempimento di questo obbligo di offerta, la società socia e i suoi aventi causa sono in solido obbligati al pagamento, a favore dei soci della società, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, di una penale pari al doppio del valore delle partecipazioni o dei diritti di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta, determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra, il cui costo rimane interamente a carico della società inadempiente.

9.18. In caso di morte di un socio, gli altri soci hanno diritto di acquistare dagli eredi o legatari di quest'ultimo la partecipazione del socio defunto, in proporzione alle partecipazioni già di propria titolarità e al corrispettivo determinato dall'organo amministrativo mediante applicazione del metodo di valutazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso previsto dal successivo articolo 11. Il diritto di opzione deve essere esercitato nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della richiesta di iscrizione del trasferimento per successione nel libro soci, comunicazione che l'organo amministrativo deve inviare a tutti i soci nel termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta di iscrizione stessa. Il corrispettivo deve essere versato, anche in più soluzioni, nel termine di sei mesi

dalla predetta richiesta di iscrizione. In caso di contestazione sul valore determinato dall'organo amministrativo, si applica l'articolo 2473, terzo comma, del Codice Civile, restando inteso che l'esperto è nominato dal Tribunale di Trento ed è tenuto ad applicare il metodo di valutazione del valore delle partecipazioni in caso di recesso previsto dal successivo articolo 11.

9.19. Il Comune di Riva del Garda deve detenere per tutta la durata della società la maggioranza del capitale sociale.

9.20. Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci. L'acquirente, pertanto, non avrà diritto all'iscrizione nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la quota di partecipazione con effetto verso la società.

TITOLO III

RECESSO

Art. 10 - Recesso

10.1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione o per una quota di essa, nei casi previsti dalla legge.

10.2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Essa deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

10.3. Il recesso è efficace e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere trasferite.

10.4. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società, nel secondo caso entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento della società.

Art. 11 - Liquidazione delle partecipazioni in caso di recesso

11.1. Le partecipazioni sono rimborsate ai soci receduti in proporzione al patrimonio sociale, il quale è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci, se nominati, sulla base del metodo patrimoniale semplice. Tale metodo

conduce alla determinazione dell'effettiva consistenza patrimoniale della società mediante la riespressione a valori correnti degli elementi dell'attivo e del passivo risultanti da una situazione patrimoniale straordinaria, riferibile alla data di ricevimento della comunicazione contenente l'esercizio del diritto di recesso, predisposta dallo stesso organo amministrativo - sulla base dei principi di redazione e dei criteri di valutazione adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato - nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti da detta data.

11.2. In caso di disaccordo, la valutazione del patrimonio sociale, secondo il metodo sopra indicato, è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale di Trento, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

11.3. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta comunicazione del recesso da parte del socio alla società.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - Decisioni dei soci

12.1. I soci decidono sulle materie che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza. I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2. In ogni caso, è riservata ai soci la competenza a decidere sugli atti dispositivi di qualsiasi tipo concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà, altri diritti reali o il possesso di partecipazioni sociali, laddove il corrispettivo ecceda l'ammontare di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), ovvero laddove da tali atti consegua il venir meno, in capo alla società, del controllo su società partecipate.

12.3. Sono inoltre di competenza dei soci le decisioni relative all'assunzione di partecipazioni dalle quali derivi la responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dall'impresa partecipata.

12.4. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

12.5. I soci morosi, i soci receduti ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto non possono partecipare alle decisioni.

Art. 13 - Assemblea

13.1. Le decisioni dei soci sono in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare.

13.2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche in

luogo diverso dalla sede sociale, purchè nella Provincia di Trento e in luogo accessibile con i normali mezzi di trasporto.

13.3. L'assemblea viene convocata con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta. L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

13.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori e i sindaci assenti devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 14 - Svolgimento dell'assemblea

14.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal vice presidente o dal più anziano di età tra più vice presidenti. In mancanza, assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

14.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

14.3. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, da lui designato tra gli intervenuti, a meno che, per legge, il verbale di cui *infra* non debba essere redatto da un notaio.

14.4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata per ogni singola assemblea anche da un soggetto non socio, purché questi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o di società da essa controllate. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Art. 15 - Verbale dell'assemblea

15.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

15.2. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 16 - Quorum

16.1. Salvo quanto previsto al successivo paragrafo, l'assemblea è costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale e delibera sugli oggetti posti all'ordine del giorno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la medesima maggioranza.

16.2. Le assemblee, sia di prima che di seconda convocazione, che abbiano per oggetto modificazioni dello statuto e decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci sono costituite con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i due terzi del capitale sociale e deliberano sugli oggetti posti all'ordine del giorno con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

16.3. Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 17 - Amministrazione della società

17.1. Salvo quanto previsto al paragrafo seguente, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di cinque membri, anche non soci, nominati come segue:

- i. due membri nominati dall'assemblea;
- ii. un membro dal socio Trentino Sviluppo S.p.A., sopra generalizzato, nell'esercizio del diritto attribuitogli ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;
- iii. due membri nominati dal socio Comune di Riva del Garda a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile.

17.2. In caso di estinzione del particolare diritto attribuito al socio Trentino Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto, l'amministratore da questo nominato decade automaticamente dalla carica e la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, uno dei quali nominati dall'assemblea, due dal socio Comune di Riva del Garda in base a quanto precede.

17.3. In caso di ritardo od omissione nella nomina di uno o più degli amministratori di cui ai punti ii) e iii) del precedente paragrafo 17.1. da parte dei soci aventi diritto, il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito e investito delle funzioni, responsabilità e poteri allo stesso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

17.4. Per quanto attiene agli amministratori di cui sopra sub i), non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, oltre a colui che versi nelle situazioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il soggetto che non sia dotato di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità:

- a) esercizio di una professione protetta per almeno 5 (cinque) anni;
- b) imprenditore o docente di comprovata competenza e capacità;
- c) amministratore, sindaco o comunque membro dell'organo di controllo, revisore contabile o incaricato del controllo contabile per almeno 5 (cinque) anni di società di capitali sottoposte a controllo legale e contabile obbligatorio;
- d) comprovata ed oggettiva esperienza professionale nel campo della gestione d'impresa (a titolo esemplificativo: nei settori amministrazione, finanza, controllo di gestione, organizzazione, marketing).

17.5. Gli amministratori di cui sopra sub iii), possono essere revocati solo dal Comune di Riva del Garda.

17.6. Salvo quanto precede, tutti gli amministratori hanno i medesimi diritti ed obblighi.

17.7. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni dagli amministratori e dai sindaci, ove nominati.

17.8. Gli amministratori possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ed essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Art. 18 - Durata della carica, revoca, cessazione e sostituzione

18.1. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18.2. Gli amministratori sono rieleggibili, ma la carica non può essere conferita per più di nove esercizi consecutivi.

18.3. Fermo quanto previsto al paragrafo 17.5., gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa.

18.4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.5. Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 17.3., in caso di cessazione dalla carica di taluno degli amministratori nominati ai sensi dei punti ii) e iii) del paragrafo 17.1., il sostituto è nominato da parte del socio che dispone del relativo diritto.

18.6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore di nomina assembleare, gli altri provvedono a sostituirlo con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato, salvo che non siano cessati dalla carica la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare. L'amministratore così nominato resta in carica fino all'assemblea successiva.

18.7. Se viene meno la maggioranza dei componenti del consiglio

di amministrazione o la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intende cessato l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, i quali nel frattempo compiono gli atti di ordinaria amministrazione.

18.8. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Se il collegio sindacale non è stato nominato, ciascun socio può provvedere alla convocazione dell'assemblea.

Art. 19 - Poteri dell'organo amministrativo

19.1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto.

19.2. E' obbligo dell'organo amministrativo far sì che, laddove consentito dalla legge, lo statuto sociale delle società controllate contenga apposite clausole che attribuiscono, rispettivamente:

- alla decisione dei soci la competenza in ordine al compimento o all'autorizzazione all'esecuzione degli atti dispositivi di qualsiasi tipo concernenti il diritto di proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili, partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda;

- al Comune di Riva del Garda il potere consultivo sulla nomina di uno dei membri effettivi del Collegio sindacale. Il relativo parere dovrà essere assunto, a cura dell'Organo amministrativo della società controllata, prima dello svolgimento di ogni assemblea per la nomina dei membri del Collegio sindacale e comunicato ai soci.

19.3. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

19.4. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni di essi. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni 4 (quattro) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto, del

Codice Civile.

19.5. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare direttori, nonché procuratori *ad negotia* per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 20 - Presidente del consiglio di amministrazione

20.1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea; con le medesime modalità può essere nominato anche un vice presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli eventuali limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della sua nomina.

20.2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il presidente del consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci nomina di volta in volta un segretario.

Art. 21 - Adunanza del consiglio di amministrazione

21.1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in luogo accessibile con i normali mezzi di trasporto, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

21.2. Il consiglio viene convocato a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, via telefax o con altri mezzi idonei a garantire prova dell'avvenuto ricevimento con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del consiglio e al collegio sindacale, se nominato.

21.3. In mancanza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora sia presente la maggioranza dei membri del consiglio stesso e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato. Gli amministratori e i sindaci assenti devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

21.4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal

caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio e/o video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

21.5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza. Il consigliere astenuto si intende presente alla votazione.

21.6. Delle deliberazioni della seduta si redige tempestivamente un verbale firmato dal presidente e dal segretario, che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

Art. 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

22.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione previa adeguata informazione e dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione ed il consenso alla stessa.

22.2. Le decisioni degli amministratori adottate mediante le modalità di cui al presente articolo sono assunte con il voto

favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 23 - Rappresentanza sociale

23.1. Al presidente del consiglio di amministrazione è attribuito il potere di porre in esecuzione, con firma libera, tutte le decisioni del consiglio ogni qualvolta non sia diversamente stabilito.

23.2. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta comunque la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di cassazione e revocazione, e nominare a tal fine avvocati per cause di valore non superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); per cause di valore superiore dovrà essere specificatamente autorizzato dal consiglio di amministrazione.

23.3. La rappresentanza della società spetta anche ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega, nonché ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

23.4. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi con la medesima, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Art. 24 - Compensi degli amministratori

24.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

24.2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso per l'incarico svolto, da percepirsi con le modalità e nella misura stabilite con decisione dei soci.

Art. 25 - Collegio sindacale

25.1. Quando obbligatorio per legge, i soci nominano il collegio sindacale, il quale, ove consentito dalla legge e fatta salva una diversa determinazione da parte dei soci, assolve anche la funzione di controllo contabile.

25.2. Il collegio sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

25.3. Non può essere nominato sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio colui che non sia stato sindaco o comunque membro dell'organo di controllo, revisore contabile o incaricato del controllo contabile per almeno 5 (cinque) anni di società di capitali sottoposte a controllo legale e contabile obbligatorio.

25.4. L'emolumento del collegio sindacale viene determinato in base all'applicazione dei minimi stabiliti dalle tariffe professionali.

25.5. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

25.6. Si applicano al collegio sindacale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 26 - Esercizi sociali, bilancio e utili

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

26.2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale, nei tempi e con le modalità di legge, l'organo amministrativo deve compilare il bilancio e, ove obbligatoria, la relazione sulla gestione, il tutto da sottoporre al controllo del collegio sindacale, ove nominato, nonché infine all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

26.3. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

26.4. L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, è ripartito tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che, in sede di approvazione del bilancio cui l'utile si riferisce, i soci decidano speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie, oppure dispongano di destinare ai successivi esercizi in tutto o in parte detto utile.

26.5. L'eventuale pagamento dei dividendi è effettuato nel termine fissato di volta in volta dal consiglio di amministrazione, presso la sede sociale o le casse che saranno indicate.

26.6. Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

27.2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono il consiglio di amministrazione.

27.3. Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Comunicazioni

28.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario.

28.2. Le comunicazioni effettuabili mediante telefax vanno effettuate al numero telefonico depositato presso la sede della società. E' pertanto onere dei componenti gli organi sociali comunicare alla società anche il numero di telefax ed ogni sua successiva variazione.

Art. 29 - Computo dei termini

29.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Art. 30 - Rinvio

30.1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia.